

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4645

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERGONZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2000

—————

Norme per gli accessi universitari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di chiudere definitivamente (trovando applicazione la legge n. 264 del 1999) il contenzioso che interessa, al presente, circa 1500 studenti universitari in relazione ai ricorsi da essi presentati per la mancata accettazione della loro iscrizione alle facoltà di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura, fisioterapia.

Questi studenti dopo aver ottenuto dai tribunali amministrativi regionali le ordinanze sospensive che imponevano agli atenei di iscrivere i ricorrenti, hanno subito dal Consiglio di Stato l'annullamento dei provvedimenti a loro favorevoli.

Infatti, mentre il giudice di primo grado, applicando la legge n. 264 del 1999, ha rilevato che le Università non avevano osservato le norme di legge che impongono loro di sfruttare appieno le risorse già oggi a disposizione delle strutture didattiche, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la legge n. 264 del 1999 si dovrà applicare solo a partire dal prossimo anno accademico e, non im-

nendo la precedente normativa in materia alcun vincolo al Ministro dell'Università ed agli atenei, ha disposto l'annullamento delle decisioni dei giudici di primo grado.

Le sorti dei ricorrenti sono quindi legate esclusivamente ad un possibile provvedimento equitativo da parte del Parlamento.

Le ragioni che depongono a favore di un siffatto provvedimento sono diverse:

le famiglie dei ricorrenti, confidando sulla correttezza delle valutazioni dei TAR, hanno già sopportato le considerevoli spese conseguenti all'iscrizione all'Università (acquisto di libri, pagamento delle tasse universitarie, affitto dell'alloggio per i fuori sede);

i ragazzi, non potendo sostenere gli esami relativi ai corsi frequentati, dovrebbero partire per il servizio militare o civile;

c'è il rischio che gli studenti meno abbienti per almeno due anni non possano più beneficiare delle provvidenze pubbliche (borse di studio, posti letto nei collegi universitari, pasti a prezzo politico).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole «, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «, anteriormente al 30 giugno 2000,».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole «entro il 31 marzo 1999» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2000».

